**Rapporto**

**7531 R** 27 febbraio 2019 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione della legislazione**

**sull'iniziativa parlamentare 24 gennaio 2011 presentata nella forma elaborata da Milena Garobbio per il gruppo PS “Modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente. Creazione della base legale per lo stanziamento di un credito quadro a favore del risanamento di abitazioni colpite da radon”**

**(v. messaggio 2 maggio 2018 n. 7531)**

**I. il radon**

Il radon è un gas nobile di origine naturale, inodore, incolore, insapore, ma radioattivo e presente ovunque in natura: nel suolo, nell’acqua e nell’aria. Dopo il tabagismo (ca. 85%), il radon e i suoi prodotti di disintegrazione rappresentano la seconda causa più frequente (ca. 10%) di cancro ai polmoni. Esso si forma soprattutto nel suolo ed è il prodotto della disintegrazione radioattiva del radio. Gli atomi di radon non si legano, salgono in superficie e passano all’aria.

Se all’aperto la presenza di radon non pone particolari problemi per la salute, altrettanto non si può dire degli spazi chiusi, dove esso può penetrare attraverso punti non ermeticamente isolati delle fondamenta. Il Ticino – e la Svizzera in generale – si trova in una regione dove vi è un’alta concentrazione di radon.

Il radon e le sue radiazioni sono impercettibili ai sensi e occorrono appositi strumenti per misurare la concentrazione in un determinato luogo. L’inquinamento da radon può essere eliminato grazie a misure preventive nelle nuove costruzioni e a misure di risanamento in edifici esistenti.

**II. l'iniziativa parlamentare elaborata**

L’iniziativa parlamentare elaborata che qui ci occupa chiede l’introduzione di un nuovo art. 13a LALPAmb[[1]](#footnote-1), del seguente tenore:

*1Il Cantone, in base agli obiettivi fissati nel Rapporto sulla protezione dell’ambiente, promuove il risanamento degli edifici colpiti da inquinamento da radon.*

*2I provvedimenti di consulenza e risanamento previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo. I Comuni cofinanziano le misure del credito quadro in ragione dell’interessenza e della loro forza finanziaria, sino ad un massimo del 50%.*

L’iniziativa postula concretamente un completamento del capitolo della LALPAmb che riguarda le misure cantonali di protezione dell’ambiente, tra le quali rientra anche la concessione di contributi finanziari per la realizzazione di provvedimenti (cfr. art. 13 LALPAmb).

Al momento in cui è stata presentata l’iniziativa (2011), l’Ordinanza federale sulla radioprotezione (ORaP) allora in vigore prevedeva l’obbligo di risanamento entro il 2014 per gli stabili in cui si riscontrava un valore di radon superiore ai 1000 Bq/m3. Scopo dell’iniziativa è pertanto quello di aiutare finanziariamente, tramite sussidi, i cittadini costretti ad assumersi costi di consulenza e di risanamento dei propri edifici colpiti da inquinamento da radon.

Nel frattempo il quadro legale di riferimento è mutato e oggi il valore limite che obbliga al risanamento è stato ridotto a 300 Bq/m3. L’abbassamento è stato voluto per dare seguito alla volontà espressa da diverse istanze internazionali, con a capo l’Organizzazione mondiale della sanità, che da tempo e sulla base di nuovi studi epidemiologici condotti negli spazi abitati, insistono affinché i vari Stati adeguino il limite.

L’iniziativa presentata dalla deputata Milena Garobbio nel 2011 viene evasa solo nel 2018 non per scarso interesse verso il tema, bensì proprio perché da subito il Consiglio di Stato ha reso attenta la scrivente Commissione sul fatto che era in elaborazione una revisione dell’ORaP che, in base al piano d’azione 2012-2020 della Confederazione, avrebbe portato a un cambiamento radicale dell’impostazione legale in vigore, abbandonando la distinzione tra aree a concentrazione elevata di radon e altre aree e abbassando notevolmente il valore limite di riferimento.

I lavori di revisione dell’Ordinanza federale hanno preso più tempo di quanto precedentemente preventivato, ma nel contempo la scrivente Commissione – con l’accordo dell’iniziativista e del Governo – ha ritenuto opportuno mantenere in sospeso l’atto parlamentare, nell’attesa che il quadro legale di riferimento fosse consolidato, per poter valutare compiutamente l’impatto dello stesso alla luce del nuovo ordinamento giuridico.

La nuova ORaP è stata approvata dal Consiglio federale il 26 aprile 2017 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (*RU 2017 4261*). Di conseguenza il Consiglio di Stato ha preso posizione in merito all’iniziativa con Messaggio datato 2 maggio 2018 e senza perdere ulteriore tempo la Commissione della legislazione si è chinata sul tema.

**III. la posizione del consiglio di stato**

Dopo una premessa di carattere generale sul radon e suoi suoi effetti cancerogeni
(cap. 1), nel proprio Messaggio il Governo evidenzia il quadro legale federale di riferimento (cap. 2), che oggi prevede tra l’altro un obbligo di risanamento a spese del proprietario, qualora sia constatato un valore di radon superiore ai 300 Bq/m3 in locali in cui s’intrattengono regolarmente persone per più ore al giorno. In caso d’inattività il Cantone può ordinare – ma non obbligare – il risanamento: a un approccio impositivo la politica ha infatti preferito puntare sulla responsabilizzazione del singolo che – reso consapevole degli effetti dannosi provocati dal gas radioattivo – sceglie di procedere come ritiene piú opportuno. Il discorso è coerente con la visione di un Paese liberale e democratico, in cui l’intervento dello Stato ha un ruolo sussidiario e in cui questo ha il compito di informare il cittadino in merito agli effetti nocivi di determinate situazioni e comportamenti, ma in cui la libertà personale e la libera scelta hanno un valore sufficientemente elevato, per cui non è ritenuto opportuno procedere con imposizioni laddove ciò non sia strettamente necessario.

Il Governo illustra in seguito l’azione di risanamento svolta negli ultimi anni nel nostro Cantone (cap. 3). Tra il 2005 e il 2010 sono state effettuate circa 60 mila misurazioni, corrispondenti a 48'571 abitazioni, che hanno portato all’evidenza che il 91% delle abitazioni aveva valori di radon inferiori a 400 Bq/m3, mentre nel 2.1% dei casi, il valore limite di 1'000 Bq/m3 era superato.

Dati relativi ai risanamenti nel frattempo intervenuti non esistono, anche se il Governo evidenzia l’attività di prevenzione, sensibilizzazione e consulenza svolta in questi anni da parte di autorità ed enti competenti in materia, portando all’attenzione del Parlamento gli strumenti messi in atto (cap. 4).

Infine il Governo fornisce alcune indicazioni di merito su ciò che comporterebbe l’approvazione dell’iniziativa:

* in Ticino le abitazioni da risanare sarebbero circa 6'920 (con il precedente valore limite sarebbero invece state 1'009);
* ritenuto che la spesa media per ogni risanamento si situa tra i quattro e gli ottomila franchi, la spesa totale per risanare le abitazioni potrebbe essere fino a 55.4 miloni di franchi (a fronte di una spesa stimabile in fino a 8.1 mio di franchi con il precedente limite).

Il Consiglio di Stato non manca quindi di evidenziare come il sussidiamento del risanamento delle abitazioni colpite da inquinamento da radon oltre i lavori limite comporterebbe un forte aggravio per le finanze di Cantone e Comuni, a fronte di una spesa tutto sommato sostenibile per i singoli proprietari. La presa di posizione governativa conclude dunque invitando il Parlamento a respingere l’iniziativa, poiché ritenuta eccessivamente onerosa e sproporzionata (cap. 5).

**IV. lavori commissionali**

1. **La sensibilizzazione sul tema radon in Svizzera**

A fronte di quanto illustrato dal Messaggio governativo e in seguito ad ulteriori approfondimenti svolti dalla relatrice del presente rapporto, la Commissione della legislazione non può non evidenziare come l’informazione e la sensibilizzazione sul tema radon in Ticino siano negli anni state particolarmente peculiari e attente.

L’impegno del nostro Cantone sul tema è ben visibile dall’esistenza dei seguenti strumenti, evidenziati anche dal Messaggio del Consiglio di Stato (cap. 4):

* supervisione costante da parte del Laboratorio cantonale e dell’Ufficio di sanità, anche attraverso una campagna di misurazione capillare delle abitazioni;
* costante collaborazione dei citati uffici con l’Ufficio federale della sanità pubblica nello sviluppo e nell’applicazione di strumenti legislativi e gestionali in materia;
* coinvolgimento dei servizi di misurazione privati accreditati dalla Confederazione, degli uffici tecnici comunali e della Protezione civile nelle misurazioni;
* elaborazione di una guida tecnica per sensibilizzare architetti e specialisti che si apprestano all’edificazione;
* formazione di consulenti in materia di risanamento radon presso USI e SUPSI;

Inoltre, nel 2007 presso il Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI è stato fondato il Centro competenze radon, che si occupa di formazione di progettisti e specialisti dei vari settori dell’edilizia sul tema del radon, di ricerca e che presta servizio nell’ambito della misurazione, essendo riconosciuto come servizio adibito a tale scopo da parte dell’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP). Tra il 24 e il 28 settembre 2018 presso la SUPSI si è tenuto un evento denominato *ERA Radon Week 2018*, organizzato in occasione dei dieci anni di attività del centro, durante il quale si è discusso in maniera approfondita sul tema del radon.

Diverse sono state inoltre le campagne di informazione e di sensibilizzazione che hanno avuto luogo nel nostro Cantone negli scorsi anni, promosse soprattutto dal Centro competenze radon della SUPSI, sul cui sito si trovano anche numerose informazioni indirizzate a specialisti e a proprietari di immobili.

La Confederazione (per il tramite dell’UFSP) è altresì particolarmente attiva nel settore dell’informazione alla popolazione a proposito dell’argomento radon e offre un servizio che si può trovare al seguente sito internet: *www.ch-radon.ch*. L’UFSP ha infatti per legge i seguenti compiti (cfr. art. 157 ORaP):

1. formulazione periodica di raccomandazioni sulle misure di protezione e offerta di sostegno ai Cantoni nella loro attuazione;
2. pubblicazione della mappa del radon;
3. informazione e consulenza ai Cantoni, ai proprietari di edifici, ai locatari, ai professionisti del settore e di altri ambienti interessati;
4. offerta di consulenza alle persone e ai servizi interessati sulle misure di protezione adeguate;
5. elaborazione periodica all’attenzione dei Cantoni di una panoramica degli edifici misurati;
6. riconoscimento e vigilanza sui servizi di misurazione del radon;
7. valutazione periodica delle ripercussioni delle misure di protezione e avvio degli adeguamenti necessari.

I consulenti in materia di radon sono persone che hanno seguito una formazione specifica e sono state incaricate dall’UFSP di sostenere e consigliare committenti, professionisti del settore edile, proprietari di edifici e altre persone interessate nell’attuazione di misure preventive di protezione contro il radon e risanamenti da radon, conformemente allo stato della tecnica (cfr. art. 161 ORaP). Sul sito dell’UFSP la lista dei consulenti è costantemente aggiornata[[2]](#footnote-2).

L’UFSP gestisce poi una banca dati centralizzata sul radon, in cui sono memorizzati i dati necessari a valutare costantemente l’esecuzione delle misurazioni e dei risanamenti e ad acquisire conoscenze statistiche e scientifiche (art. 162 ORaP).

1. **Misure preventive di protezione contro il radon e misurazioni del radon**

Giusta l’art. 163 ORaP, l’autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione è tenuta a rendere attenti proprietari e committenti sui requisiti richiesti in materia di protezione contro il radon; essa deve poi provvedere affinché siano adottate misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica, al fine di perseguire una concentrazione di radon inferiore al livello di riferimento.

L’art. 164 dispone poi che il Cantone possa esigere dal proprietario dell’edificio che siano eseguite misurazioni del radon nei locali in cui le persone si trattengono regolarmente per diverse ore al giorno e provvede affinché in scuole e scuole dell’infanzia siano eseguite misurazioni del radon e può eseguire ulteriori misurazioni del radon.

Anche nel contesto della compra-vendita immobiliare, il notaio rende infine attente le parti sulla possibile presenza di radon.

1. **Provvedimenti volti a ridurre la concentrazione di radon**

Di principio, se il valore di riferimento è superato, il proprietario dell’edificio è tenuto a risanare a proprie spese l’edificio. Se rimane inattivo il Cantone può ordinare il risanamento (art. 166 ORaP). Come evidenziato dal Messaggio governativo, non c’è però alcun obbligo.

L’unico caso di intervento obbligatorio si ha a tutela dei bambini, se in una scuola dell’infanzia è constatato un superamento del livello di riferimento pari a 300 Bq/m3: in questo caso l’art. 166 cpv. 3 ORaP dispone che il Cantone sia tenuto a ordinare il risanamento entro tre anni dall’avvenuta constatazione. In Ticino tale competenza è dell’Ufficio della sanità, che da tempo ha già avviato le pratiche per il risanamento di tutti gli edifici cantonali.

A tal proposito la relatrice ha interpellato l'Ufficio di sanità, il quale ha rilevato che in nove strutture scolastiche è stato accertato un superamento del valore di riferimento (300 Bq/m3) sulla base di misurazioni svolte negli scorsi anni. I risanamenti dovrebbero iniziare nel 2020.

**V. Conclusioni**

Pur considerando approssimative e senz’altro calibrate al rialzo le stime dei costi di risanamento fornite dal Consiglio di Stato nel contesto del nuovo quadro legale di riferimento, la scrivente Commissione condivide l'opinione che a un sussidiamento generale e gravoso per le finanze pubbliche – ma tutto sommato sostenibile per il singolo proprietario – sia preferibile un maggior dispendio in termini di informazione, sensibilizzazione, consulenza e supervisione a favore dei cittadini.

Del resto anche gli specialisti in materia evidenziano che vi sono numerose semplici misure che possono essere adottate per proteggere gli edifici da un’elevata esposizione al radon, e questo sia per gli edifici nuovi sia per risanare quelli vecchi. Sul già citato portale internet *www.ch-radon.ch* è tutto molto ben illustrato e ad esso si rinvia. Sul medesimo sito si trova un elenco di consulenti in materia di radon, presenti in tutti i Cantoni. In Ticino sono circa una cinquantina: essi hanno terminato una formazione riconosciuta dall’UFSP e operano per trovare con i futuri proprietari misure preventive e per valutare adeguate misure di risanamento in edifici esistenti.

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Alla luce di quanto precede, la scrivente Commissione ritiene di dover dar seguito al Messaggio governativo e chiede al Gran Consiglio di respingere l’iniziativa parlamentare elaborata che qui ci occupa, che ha però avuto il pregio di permettere a questo consesso di chinarsi su un tema delicato, nonché una delle principali cause di morte di cancro ai polmoni, permettendo un monitoraggio della situazione nel nostro Cantone e concludendo che quest’ultimo in questi anni non è certamente restato impassibile e insensibile verso il tema. Le crescenti informazione e formazione sono indice chiaro dell’importanza data alla questione. Un plauso va dunque alle varie istituzioni preposte e ai servizi coinvolti, per l’efficienza dimostrata nella sensibilizzazione della popolazione nei confronti della pericolosità rappresentata dal radon.

Per la Commissione della legislazione

Amanda Rückert, relatrice

Celio - Ferrara - Filippini - Galusero -

Giudici - Minotti - Petrini -

1. Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radon/beratung-durch-radonfachpersonen.html. [↑](#footnote-ref-2)